SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze:

Ministero della salute:

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 15 novembre 2004.

Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai «grandi progetti», di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili, relative alle domande di agevolazione presentate, ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2003 del settore «industria» (attività estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 17º bando di attuazione.

04A11482

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 2004. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

04A11624

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 2004, n. **284.**

Regolamento di organizzazione del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia;

Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 451 del 1997, che prevede l'emanazione di un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369, concernente regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 dicembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 febbraio 2003 e dell'8 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia

1. Gli organi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», sono: il Presidente, il Comitato tecnico-scientifico e il Coordinatore delle attività scientifiche.

2. Il supporto allo svolgimento delle attività degli organi di cui al comma 1 è assicurato dalla Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori - Servizio minori, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2.
Presidente

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche dell'infanzia.

2. Il Presidente può nominare un Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, fra i membri del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3.

3. Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e può compiere tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369.

4. Il Presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 3, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

Art. 3.
Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dal Presidente, dal Coordinatore delle attività scientifiche di cui all'articolo 4, da due membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i membri dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e dal Direttore generale della Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori.

2. Il Comitato tecnico-scientifico concorre a determinare l'indirizzo e il coordinamento tecnico-scientifico delle attività del Centro di documentazione e analisi e coadiuva la Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori nelle funzioni di direzione e di monitoraggio delle attività.

3. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le tematiche familiari e sociali e la tutela dei diritti dei minori, che ne assicura la segreteria.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso e il rimborso delle spese ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.

5. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, ove se ne ravvisi la necessità, i responsabili degli enti di ricerca cui sono

affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e il responsabile del Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia di cui all'articolo 3, comma 3, della medesima legge, senza oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 4.
Coordinatore delle attività scientifiche

1. Il Coordinatore delle attività scientifiche è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra soggetti dotati di elevata professionalità nel campo delle politiche per l'infanzia.

2. Il Coordinatore delle attività scientifiche coadiuva il Presidente nella realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e ne garantisce l'attuazione scientifica.

3. A tale fine, il Coordinatore delle attività scientifiche cura i rapporti con gli enti di ricerca cui sono affidate le attività ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 451 del 1997 e con gli altri enti di ricerca europei ed internazionali con cui il Centro di documentazione e analisi intrattiene rapporti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 451 del 1997.

Art. 5.
Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente regolamento gravano sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - capitolo 1655, U.P.B. 3.1.1.0 - Funzionamento - del C.D.R. Politiche sociali e previdenziali per l'anno 2004 e sui capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 230

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo.

— Il testo della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302.

— Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:

«1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.».

Note alle premesse.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:

«Art. 4 *(Organizzazione).* — 1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'art. 2 e del Centro di cui all'art. 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.

2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'art. 3.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali].».

— Il testo della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 1997, n. 207.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369 (Regolamento recante norme per l'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, a norma dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451), è il seguente:

«1. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato Centro di documentazione e analisi, svolge i compiti di cui all'art. 3, comma 2, della citata legge n. 451 del 1997, sulla base di un programma e di priorità definiti annualmente dall'Osservatorio.».

Note all'art. 3.

— Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:

«2. *(Osservatorio nazionale per l'infanzia)*. — 1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'art. 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'art. 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.».

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:

«1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.».

Note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), è il seguente:

«3. *(Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia)*. — 1. L'Osservatorio di cui all'art. 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

04G0315

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 settembre 2004, n. **285.**

Regolamento recante modalità e criteri di attuazione della soppressione dei Fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA S.p.a., ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, nel disporre, a decorrere dal 30 giugno 1999, la soppressione dei Fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni s.p.a. (INA s.p.a.), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, con conseguente cessazione dell'obbligo della contribuzione, e il trasferimento delle disponibilità economiche dei Fondi stessi al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, in apposita evidenza contabile, deferisce ad un decreto dell'allora Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'allora tesoro, bilancio e programmazione economica, ora dell'economia e delle finanze, e quello dell'allora industria, commercio e artigianato, ora delle attività produttive, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione di modalità e di criteri di attuazione, con particolare riferimento alla regolamentazione delle posizioni maturate;

Considerato che le gestioni soppresse, in base al citato articolo 70 della legge n. 144 del 1999, sono costituite dal Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria, dal Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali, dal Fondo di previdenza per i dipendenti da proprietari di fabbricati, istituiti con contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, rispettivamente, in data 5 agosto 1937, 1° dicembre 1937 e 29 febbraio 1940;

Considerato che l'INA s.p.a. gestisce anche il Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da studi professionali, il Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie e il Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori;

Tenuto conto che per i Fondi da ultimo citati non risultano, secondo quanto riferito dall'INA s.p.a., movimentazioni finanziarie in entrata o in uscita sin dal 1953, tanto da essere ritenute gestioni a stralcio;

Ritenuto pertanto opportuno e conforme allo spirito della norma di cui al citato articolo 70 della legge n. 144 del 1999, procedere alla soppressione anche di tali Fondi di accantonamento;

Visti i regolamenti di tutti i fondi precedentemente citati, che, nell'attribuire all'INA s.p.a. la gestione dei contributi, strutturano il funzionamento della forma assicurativa attraverso meccanismi di accumulo di ricchezza su conti individuali;

Ritenuto potersi procedere alla regolamentazione delle posizioni maturate, secondo quanto previsto dal citato articolo 70 della legge n. 144 del 1999, garantendo il rispetto delle modalità di calcolo delle spettanze imputate a ciascun conto individuale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva degli atti normativi del 4 giugno 2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio, eseguita con atto del 14 settembre 2004;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per fondi speciali di previdenza soppressi ai sensi dell'articolo 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si intendono i seguenti:

a) Fondo di previdenza per gli impiegati dell'industria;

b) Fondo di previdenza per i viaggiatori e piazzisti dipendenti da aziende industriali;

c) Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da proprietari di fabbricati;

d) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da studi professionali;

e) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i dipendenti da farmacie;

f) Fondo di accantonamento dell'indennità di licenziamento per i farmacisti collaboratori.

2. Le disponibilità economiche dei fondi soppressi di cui al comma 1 sono trasferite dall'INA s.p.a. al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile, comprensive delle somme corrispondenti ai rendimenti economici maturati dal 30 giugno 1999 fino alla data dell'effettivo trasferimento. Tali somme non devono comunque risultare inferiori agli interessi legali.

3. La liquidazione delle spettanze imputate a ciascun conto individuale aperto presso i soppressi fondi è effettuata, a domanda degli interessati, secondo le modalità di calcolo previste nei relativi regolamenti.

4. Alle modalità di corresponsione delle somme risultanti dalla liquidazione dei conti individuali di cui al comma 3, si può provvedere anche sulla base di convenzione tra I.N.P.S. e I.N.A. s.p.a. avente ad oggetto la gestione e la liquidazione del trattamento previdenziale e degli importi dei conti personali maturati. Detta Convenzione, qualora adottata, va sottoposta all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive entro sessanta giorni dalla stipula.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2004

Il Ministro del lavoro delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 229

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:

«Art. 70 *(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA).* — 1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'Istituto nazionale assicurazioni S.p.a. (INA S.p.a.), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi. Dalla stessa data cessa l'obbligo della contribuzione e le disponibilità economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i criteri per l'attuazione del presente articolo e in particolare per la regolamentazione delle posizioni maturate.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 70 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nota alle premesse.

04G0316

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento degli Uffici della Corte d'appello, del Tribunale e del Tribunale di sorveglianza di Lecce - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note del Presidente della Corte di appello di Lecce in data 20 settembre 2004 e 6 ottobre 2004, dalle quali risulta che gli uffici della Corte d'appello, del tribunale e del Tribunale di sorveglianza di Lecce non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel periodo compreso tra il 17 ed il 20 settembre 2004 per disinfestazione;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici della Corte d'appello, del tribunale e del tribunale di sorveglianza di Lecce nel periodo compreso tra il 17 ed il 20 settembre 2004, per disinfestazione, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 2 novembre 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A11465

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2004.

Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, a seguito dello sciopero generale del 30 novembre 2004, ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che a seguito dello sciopero generale indetto per il 30 novembre 2004, al quale aderisce anche il personale dipendente delle banche, degli uffici postali e dei concessionari della riscossione, è impedito il normale assolvimento da parte dei contribuenti degli obblighi di versamento in scadenza alla medesima data;

Ritenuta la necessità di differire i termini di versamento dei tributi scadenti alla suddetta data del 30 novembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. I versamenti dei tributi, i cui termini scadono il 30 novembre 2004, sono considerati tempestivi se effettuati entro il giorno successivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2004

Il Ministro: SINISCALCO

04A11719

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 5841 del 18 ottobre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della sezione staccata di Caltanissetta, ubicato in Viale Kennedy, 16 - Caltanissetta, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 6109 del 2 novembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 29 e 30 ottobre 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta è accertato per i giorni 29 e 30 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A11469

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 997 dell'8 ottobre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in viale Kennedy, 18 - Caltanissetta, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 1070 del 2 novembre 2004, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria provinciale di Caltanissetta ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 29 e 30 ottobre 2004 per la motivazione esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta è accertato per i giorni 29 e 30 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A11470

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 ottobre 2004.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° gennaio 2004, per il settore agricoltura.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio 2003 per il settore agricoltura;

Vista la delibera del Presidente-Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004;

Visto che si è verificata una variazione pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 3 maggio 1999.

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 14, lettera *e),* della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in euro 18.655,01.

A norma dell'art. 14, lettera *e)*, della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera *b)*, del citato Testo Unico, è fissata dal 1° gennaio 2004 in euro 12.360,60, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

Art. 2.

A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio

2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1º gennaio 2004, è fissato in euro 406,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1º gennaio 2004, è fissato in euro 1.630,73;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,15 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 234

04A11485

DECRETO 15 ottobre 2004.

Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1º gennaio 2004, per il settore industria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2003, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1º luglio 2003 per il settore industria;

Vista la delibera del Presidente - Commissario straordinario dell'INAIL n. 464 del 21 giugno 2004;

Visto che si è verificata una variazione pari all'11,92 per cento tra la retribuzione media giornaliera del 2003 rispetto a quella del 1998, stabilita con decreto ministeriale 4 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera è fissata in euro 58,86 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1º gennaio 2004, nella misura di euro 12.360,60 e di euro 22.955,40.

Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in euro 33.055,78 per i comandanti e per i capi macchinisti, in euro 28.005,59 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in euro 25.480,49 per gli altri ufficiali.

Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:

anno 2002 e precedenti 1,0209;

anno 2003 e precedenti ....1,0000.

Art. 2.

A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1º gennaio 2004, è fissato in euro 406,99.

Art. 3.

A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in

caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è fissato in euro 1.630,73.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2004

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233

04A11486

DECRETO 27 ottobre 2004.

Scioglimento di sedici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti sedici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«La San Giorgio» con sede in Torre Annunziata, costituita in data 10 marzo 1969 per rogito notaio Raffaele Pirozzi, registro società 279/69, REA 265687, codice fiscale 03418690636, BUSC 4713;

«Giuseppe Di Vittorio» con sede in Napoli, costituita in data 20 luglio 1972 per rogito notaio Gennaro Incoronato, registro società 714/72, REA 282969, codice fiscale 80041890635, BUSC 5221;

«Il Capriolo» con sede in Napoli, costituita in data 20 giugno 1974 per rogito notaio Gerarda Galluccio, registro società 1358/74, REA 292780, codice fiscale mancante, BUSC 5873;

«S. Paolo» con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 25 settembre 1974 per rogito notaio Francesco Saverio Dorsi, registro società 2051BIS/74, REA 294100, codice fiscale mancante, BUSC 6215;

«Casa nel Mezzogiorno» con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 21 novembre 1974 per rogito notaio Francesco De Vivo, registro società 61/74, REA 446913, codice fiscale 80044340638, BUSC 6294;

«Giulio Pastore» con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 23 novembre 1974 per rogito notaio Francesco Saverio Dorsi, registro società 110/75, REA 294054, codice fiscale mancante, BUSC 6317;

Aurora, con sede in Monte di Procida, costituita in data 16 gennaio 1975 per rogito notaio, Alfredo Albore, registro società 305/75, REA 294981, codice fiscale mancante, BUSC 6406;

Parco dei tigli, con sede in Casalnuovo, costituita in data 3 febbraio 1975 per rogito notaio, Vittorio Iazzetti, registro società 397/75, REA 294637, codice fiscale mancante, BUSC 6424;

Oriolo, con sede in Arzano, costituita in data 14 maggio 1975 per rogito notaio Michele Bianchi, registro società 965/75, REA 296259, codice fiscale mancante, BUSC 6569;

COO.IMM., con sede in Napoli, costituita in data 8 novembre 1982 per rogito notaio Mario Ferrara, registro società 495/83, REA 347303, codice fiscale 04010590638, BUSC 10251;

Clean, con sede in Marano, costituita in data 5 gennaio 1983 per rogito notaio Enrico Alfani, registro società 594/83, REA 347273, codice fiscale 04022660635, BUSC 10257;

Spazio 2005 - con sede in Napoli, costituita in data 3 dicembre 1983 per rogito notaio Antonio Tafuri, registro società 5295/83, REA 361750, codice fiscale 04459750636, BUSC 10609;

Il Bosco, con sede in Napoli, costituita in data 10 febbraio 1984 per rogito notaio Elio Bellecca, registro società 1405/84, REA 358188, codice fiscale 04401370632, BUSC 10757;

La Magnolia, con sede in Casoria, costituita in data 17 aprile 1984 per rogito notaio Nicola Di Giovane, registro società 2648/84, REA 359181, codice fiscale 04414350639, BUSC 10880;

Quadrifoglio Verde, con sede in Napoli, costituita in data 11 luglio 1984 per rogito notaio, Vittorio Folinea, registro società 3876/84, REA 362416, codice fiscale 04526730637, BUSC 10957;

Piazza Grande, con sede in Napoli, costituita in data 12 ottobre 1999 per rogito notaio Sergio Mililotti, registro società 49593/00, REA 627382, codice fiscale 07578930633, BUSC 14845.

Napoli, 27 ottobre 2004

Il dirigente del servizio: MORANTE

04A11541

DECRETO 8 novembre 2004.

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa «Le Aquile» a r.l., in Lucera.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
POLITICHE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e le successive modificazioni che attribuiscono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale la Direzione generale della cooperazione ha demandato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, in materia di vigilanza sulle società cooperative;

Visto il proprio decreto in data 13 luglio 2004, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Le Aquile» a r.l. con sede nel comune di Lucera, via dei Saraceni, 11, costituita il 1º giugno 1995, RS/I 3494, partita I.V.A. e codice fiscale n. 02109960712, posizione B.U.S.C. n. 4547/272409, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, ai sensi e per effetto dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, decreto adottato in esecuzione della nota prot. n. 1579707 del 9 ottobre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale enti cooperativi - Divisione IV;

Vista l'istanza presentata dalla cooperativa nella data del 2 novembre 2004;

Rilevato che dalla documentazione allegata a tale istanza è risultato che la cooperativa in questione - che non aveva consentito all'incaricato di questa Direzione di procedere all'ispezione ordinaria - aveva, nelle more, avviato l'attività sociale;

Considerato pertanto che alla data di emanazione del richiamato decreto, erano venute meno le condizioni dettate dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 per lo scioglimento, per atto dell'autorità, senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

il richiamato decreto di scioglimento adottato in data 13 luglio 2004 ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dei decreti ministeriali 17 luglio 2003, senza nomina del commissario liquidatore, nei confronti della cooperativa «Le Aquile» a r.l., con sede nel comune di Lucera, è annullato.

Foggia, 8 novembre 2004

p. *Il dirigente:* PISTILLO

04A11537

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Tassaout El Hamdi Abdellah», in Cerea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile, norme di attuazione e transitorie, gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore, con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese;

Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 29 aprile 2003, nel quale l'ispettore, incaricato dell'espletamento delle indagini, evidenziava gravi irregolarità nella gestione societaria, per le quali, pur ravvisando i presupposti per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori stabiliti dagli articoli 2543 e 2544 del codice civile (oggi articoli 2545-*sexdecies* e *septiesdecies* del codice civile), sentite le intenzioni del legale rappresentante di adoperarsi per sanare, in tempi brevi, le anomalie ravvisate, riteneva di proporre solamente atto di diffida;

Rilevato che, con successivo verbale di accertamento del 28 maggio 2004, l'ispettore, dopo avere riferito di non essere riuscito a contattare, in alcun modo, il legale

rappresentante della società cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah» e di avere accertato l'inadempimento delle prescrizioni oggetto di diffida, desumeva l'impossibilità di configurare quale cooperativa la società in esame e, conseguentemente, proponeva l'adozione del provvedimento, di cui all'art. 12, comma *c*, del decreto legislativo n. 220/2002;

Considerato, altresì, che la società cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellahi», è stata cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, con decreto di questa direzione del 18 dicembre 2003;

Preso atto del fatto che la società cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah», non ha mai redatto alcun bilancio di esercizio, sin dalla data della sua costituzione, avvenuta nell'anno 1999;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Tassaout El Hamdi Abdellah a r.l.», avente sede legale in Cerea, via Pozza n. 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. «Tassaout El Hamdi Abdellah», con sede legale in Cerea, via Pozza n. 10, costituita in data 13 aprile 1999, con atto a rogito del notaio di Legnago, dott. Luigi Alberti, codice fiscale e numero di iscrizione iscritta al registro delle imprese della camera del commercio dell'industria e dell'artigianato di Verona n. 0287710234, è sciolta, per atto d'autorità, con provvedimento da iscriversi nel registro delle imprese della Camera del commercio dell'industria e dell'artigianato di Verona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorità.

Verona, 9 novembre 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A11468

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Nuova pulimarche - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria conclusa in data 23 giugno 2004 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della legge 17 luglio 1975 n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«La Nuova pulimarche» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Ancona, costituita per rogito notario dott. Roberto Stacco di Ancona in data 12 aprile 1990, repertorio n. 116736, registro imprese n. 01208370427 Camera di commercio i.a.a. di Ancona, B.U.S.C. n. 2488/247563.

Ancona, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A11538

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GE.S.FA. Cooperativa gestione servizi Fabriano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti gli atti di questo ufficio da qui risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperative sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina del commissario liquidatore:

«CO.GE.S.FA. Cooperativa gestione servizi Fabriano» società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Enrico Falsini di Fabriano (Ancona) in data 15 febbraio 1979, repertorio n. 27199, registro imprese n. 00444140420, Camera di commercio, industria e artigianato di Ancona, BUSC n. 1796/167230.

Ancona, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A11540

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Pegaso consulenze - Piccola società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Monsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto i verbali dell'ispezione ordinaria conclusa in data 20 febbraio 2004 e del successivo accertamento in data 13 luglio 2004 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Pegaso consulenze - Piccola società cooperativa» - Società cooperativa a responsabilità limitata con sede nel comune di Monsano (Ancona), costituita per rogito notario dott. Giampaolo Bellaspiga di Osimo (Ancona) in data 8 giugno 1999, repertorio n. 130021, registro imprese n. 01574390421 Camera di commercio i.a.a. di Ancona, B.U.S.C. n. 2768/286441.

Ancona, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A11539

DECRETO 12 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Dimal a r.l.», in Cinisello Balsamo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della Massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'im-

porto minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Dimal a r.l.», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Risorgimento n. 87;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 28 agosto 2003, relativo alla società cooperativa «Dimal a r.l.», con sede in Cinisello Balsamo (Milano), via Risorgimento n. 87, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Dimal a r.l.», sede legale Cinisello Balsamo (Milano), via Risorgimento n. 87, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bellucci di Monza in data 30 gennaio 1995, repertorio n. 232254/10199, raccolta B.U.S.C. n. 15597/272961, codice fiscale n. 02473500961, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 12 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11466

DECRETO 16 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo S. Erasmo a r.l.», in Legnano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Circolo S. Erasmo a r.l.», con sede in Legnano (Milano), via Milano, n. 40;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 30 aprile 2003 relativo alla società cooperativa «Circolo S. Erasmo a r.l.», con sede in Legnano (Milano), via Milano n. 40 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993);

Decreta:

La società cooperativa «Circolo S. Erasmo a r.l.», sede legale in Legnano (Milano), via Milano, 40 costituita per rogito notaio dott. Ugo Siro Novara di Legnano in data 22 agosto 1933, repertorio n. 3538, raccolta B.U.S.C. 2188/6599, codice fiscale: 00689030153 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1993, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 16 novembre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11652

DECRETO 16 novembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime di trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 26 agosto 2004 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «Due Marine soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott.ssa Antinucci Rosa in data 24 aprile 1992, repertorio n. 18126, registro società n. 2025, R.E.A. n. 83051 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00832330708, posizione BUSC n. 1188/261447;

società cooperativa «La Podolica piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Macchia Valfortore, costituita per rogito notaio dott. Conti Michele in data 29 marzo 2001, repertorio n. 41427, R.E.A. n. 108766 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01442280705, posizione BUSC n. 1468/297711;

società cooperativa «Euro Service Molise soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Pilla Michele in data 19 aprile 2002, repertorio n. 32154, R.E.A. n. 110675 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01468420706, posizione BUSC n. 1521/305590;

società cooperativa «Anfiteatro soc. coop. a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Di Transo Giuseppe data 25 maggio 1974, repertorio n. 676, registro società n. 403, R.E.A. n. 59021 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita partita I.V.A. n. 002344170707, posizione BUSC n. 494/132655.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Campobasso, 16 novembre 2004

Il direttore provinciale: BRUNETTI

04A11467

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di ventisette società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Esaminati i verbali ispettivi e la documentazione agli atti di questa direzione provinciale, dai quali risulta che le sottoelencate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone

la cancellazione dal registro delle imprese di Pisa, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile, delle società cooperative di seguito elencate:

1) «Polisportiva Pisa Sporting Club», con sede in Pisa, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 2 agosto 1952, repertorio n. 23885, registro società n. 2045, tribunale di Pisa, posizione n. 753/38813, in scioglimento dal 28 luglio 1958;

2) «Consumo di S. Maria a Monte», con sede in S. Maria a Monte, costituita con atto notaio dott. Pietro

Antoni in data 27 luglio 1952, repertorio n. 8712, registro società n. 2044, tribunale di Pisa, posizione n. 752/38755, in scioglimento dal 2 agosto 1960;

3) «Edile S. Bartolomeo», con sede in S. Luce, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 20 maggio 1952, repertorio n. 23579, registro società n. 2031, tribunale di Pisa, posizione n. 750/38464, in scioglimento dal 13 marzo 1959;

4) «Consumo di Soiana», con sede in Terricciola, costituita con atto notaio dott. Ugo Felice Galleschi in data 2 maggio 1909, registro società n. 286, tribunale di Pisa, posizione n. 712/26207, in scioglimento dal 13 giugno 1949;

5) «Unione Donne Italiane», con sede in S. Giuliano Terme, costituita con atto notaio dott. Pietro Antoni in data 14 aprile 1947, repertorio n. 6943, registro società n. 1584, tribunale di Pisa, posizione n. 676/13670, in scioglimento dal 9 giugno 1948;

6) «Fra Pensionati Ferrovieri per Appalti Lavori Ferroviari», con sede in Pisa, costituita con atto notaio dott. Donato Davide D'Ariano in data 19 febbraio 1946, repertorio n. 6635, registro società n. 1469, tribunale di Pisa, posizione n. 652/5770, in scioglimento dal 19 dicembre 1954;

7) «Fra Operai Pellettieri», con sede in S. Croce S/A, costituita con atto notaio dott. Gino Mori Taddei in data 31 marzo 1892, registro società n. 937, tribunale di Pisa, posizione n. 646/5356, in scioglimento dal 19 novembre 1944;

8) «Manutenzione Strade e Fognature», con sede in Pisa, costituita con atto notaio dott. Pietro Antoni in data 6 agosto 1938, registro società n. 1236, tribunale di Pisa, posizione n. 645/5143, in scioglimento dal 18 aprile 1944;

9) «Calzificio La Rocca», con sede in S. Miniato Basso, costituita con atto notaio dott. Mario Banti in data 30 aprile 1957, repertorio n. 12851, registro società n. 2395, tribunale di Pisa, posizione n. 623/58394, in scioglimento dal 26 giugno 1958;

10) «Caldaccioli», con sede in S. Giuliano Terme, costituita con atto notaio dott. Giuseppe Di Maio in data 17 settembre 1955, repertorio n. 8147, registro società n. 2273, tribunale di Pisa, posizione n. 612/52750, in scioglimento dal 28 agosto 1956;

11) «Società Cooperativa Indutriale Agricola Toscana», con sede in S. Miniato Basso, costituita con atto notaio dott. Mario Banti in data 15 marzo 1955, repertorio n. 9150, registro società n. 2246, tribunale di Pisa, posizione n. 610/50268, in scioglimento dal 15 maggio 1957;

12) «Muratori Terrazzieri e Manovali di Titignano», con sede in Cascina, costituita con atto notaio dott. Pietro Antoni in data 1° febbraio 1954, repertorio n. 9170, registro società n. 2149, tribunale di Pisa, posizione n. 596/44849, in scioglimento dal 19 dicembre 1957;

13) «Cooperativa Italiana Lavori Elettrici e Telefonici», con sede in Pisa, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 27 gennaio 1946, repertorio n. 13817, registro società n. 1477, tribunale di Pisa, posizione n. 569/6514, in scioglimento dal 29 marzo 1952;

14) «Produzione e Lavoro di Titignano», con sede in Cascina, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 24 febbraio 1945, repertorio n. 12494, registro società n. 1377, tribunale di Pisa, posizione n. 546/1861, in scioglimento dal 15 gennaio 1952;

15) «La Sassa», con sede in Montecatini Val Di Cecina, costituita con atto notaio dott. Giacomo Errera in data 18 agosto 1954, repertorio n. 22175, registro società n. 2207, tribunale di Pisa, posizione n. 534/47874, in scioglimento dal 17 maggio 1964;

16) «Alleanza Cooperativa Fra Agricoltori Coltivatori Diretti», con sede in Pisa, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 7 dicembre 1946, repertorio n. 15114, registro società n. 1558, tribunale di Pisa, posizione n. 412/11988, in scioglimento dal 18 dicembre 1967;

17) «Fra Muratori e Manovali di S. Sisto al Pino», con sede in Cascina, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 14 aprile 1945, repertorio n. 12782, registro società n. 1387, tribunale di Pisa, posizione n. 550/2044, in scioglimento dal 5 gennaio 1950;

18) «Consumo di S. Colomba», con sede in Bientina, costituita con atto notaio dott. Pietro Antoni in data 5 luglio 1952, repertorio n. 8691, registro società n. 2036, tribunale di Pisa, posizione n. 533/38611, in scioglimento dal 4 giugno 1965;

19) «Costruzioni Edili Stradali e Affini», con sede in S. Giuliano Terme, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 18 aprile 1940, registro società n. 1298, tribunale di Pisa, posizione n. 500/5385, in scioglimenio dal 21 maggio 1944;

20) «La Popolare», con sede in Pisa, costituita con atto notaio dott. Guglielmo Gambini in data 24 febbraio 1945, repertorio n. 12496, registro società n. 1376, tribunale di Pisa, posizione n. 511/1860, in scioglimento dal 31 gennaio 1954;

21) «Operai Pellettieri di Ponte a Egola», con sede in S. Miniato, costituita con atto notaio dott. Gino Mori Taddei in data 30 dicembre 1944, repertorio n. 2222, registro società n. 1946, tribunale di Pisa, posizione n. 495/2222, in scioglimento dal 29 ottobre 1949;

22) «Del Popolo di Pappiana», con sede in S. Giuliano Terme, costituita con atto notaio dott. Giulio Alfredo Landini in data 18 dicembre 1964, repertorio n. 80808, registro società n. 1398, tribunale di Pisa, posizione n. 398/91702, in scioglimento dal 21 gennaio 1982;

23) «Edilizia Fratellanza», con sede in Cascina, costituita con atto notaio dott. Mauro Lemmi in data 23 aprile 1963, repertorio n. 55644, registro società n. 3074, tribunale di Pisa, posizione n. 343/78545, in scioglimento dal 25 marzo 1966;

24) «Agricola di Consumo», con sede in Cascina, costituita con atto notaio dott. Pietro Antoni in data 6 agosto 1953, repertorio n. 9023, registro società n. 2119, tribunale di Pisa, posizione n. 159/42524, in scioglimento dal 6 settembre 1960;

25) «Ideal Coop», con sede in Capannoli, costituita con atto notaio dott. Galeazzo Martini in data 24 luglio 1986, repertorio n. 217810, registro società n. 11161, tribunale di Pisa, posizione n. 1238/222008, in scioglimento dal 20 dicembre 1990;

26) «Le Tate», con sede in Cascina, costituita con atto notaio dott. Umberto Mario Ciampi in data 19 giugno 1987, repertorio n. 164371, registro società n. 12018, tribunale di Pisa, posizione n. 1260/229296, in scioglimento dal 10 aprile 1991;

27) «Unità», con sede in Castelfranco di Sotto, costituita con atto notaio dott. Umberto Mario Ciampi in data 1° febbraio 1974, repertorio n. 111636, registro società n. 4137, tribunale di Pisa, posizione n. 923/132135, in scioglimento dal 13 luglio 1978.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro, via di Cisanello 145-147 - 56100 Pisa, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Pisa, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale: ANTONUCCI

04A11384

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo della 50ª edizione del «Festival Puccini», nel valore di € 0,60.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria di primo porto per l'interno in € 0,60;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo celebrativo della 50ª edizione del «Festival Puccini», nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, il compositore Giacomo Puccini e, sullo sfondo, elementi ispirati al primo manifesto che pubblicizzava l'opera lirica «Madama Butterfly», di cui ricorre il centenario della prima rappresentazione. Completano il francobollo la leggenda: «50ª EDIZIONE FESTIVAL PUCCINI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,60».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 etichette, fustellate e sfridate a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: a cura dell'Officina Carte Valori dell'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11392

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario dedicato alla «Transumanza» attraverso il Tratturo Magno, nel valore di € 0,45.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto 16 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 2004), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2004, del francobollo ordinario dedicato alla Transumanza attraverso il Tratturo Magno;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* della suddetta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria di primo porto per l'interno in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001 n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo ordinario dedicato alla Transumanza attraverso il Tratturo Magno, nel valore di € 0,45.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta e formato stampa del francobollo: mm 40×30; formato del foglietto: cm 9×7; dentellatura del francobollo: 14×13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari.

La vignetta del francobollo raffigura una veduta panoramica di Castel del Monte, località abruzzese e, in primo piano, un gregge al pascolo. Completano il francobollo la leggenda «TRANSUMANZA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Caratteristiche del foglietto: il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori dal riquadro prosegue il disegno del francobollo, che sfuma su un'antica carta geografica dove è evidenziato il «TRATTURO MAGNO», il percorso della Transumanza da L'Aquila a Foggia; in basso al centro è riprodotto il logo di Poste Italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11393

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Turismo», dedicati a Vignola (Modena), Viterbo, Isole Egadi, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concer-

nente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica «Il Turismo»;

Visto il decreto 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2004, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tre francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola alle seguenti località turistiche: uno a Vignola (Modena), uno a Viterbo ed uno alle Isole Egadi;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato *A* di detta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta ordinaria interna di primo porto in € 0,45;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il Turismo» dedicati a Vignola (Modena), Viterbo, Isole Egadi, nel valore di € 0,45 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 13×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 22,50».

Ciascuna vignetta riproduce, entro una cornice lineare dorata, una veduta pittorica della località prescelta e precisamente: Vignola: una prospettiva del Castello con la sua monumentale Rocca; Viterbo: un particolare del Palazzo dei Papi, eretto nella seconda metà del XIII secolo; Isole Egadi: una veduta panoramica dell'isola di Marettimo con il promontorio di Punta Troia e il Castello Aragonese.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «VIGNOLA», «VITERBO» e «ISOLE EGADI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,45».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11394

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 11 novembre 2004.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Biolab Spa», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 9 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 270 del 20 novembre 2001 con il quale il laboratorio Biolab S.p.a., ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 novembre 2004;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 9 luglio 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Biolab Spa, ubicato in Bologna, via del Tuscolano n. 9, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 novembre 2004 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 14
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 22 (p.to 2)
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 25 (p.to 2.3 - metodo rapido di prova)
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 11
Massa volumica e densità relativa a 20ºC	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 1 (p.to 4)
Solfati	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 12 (p.to 2 - metodo di riferimento)
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 3 (p.to 2.2 - metodo di riferimento)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 4
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272 3/10/1990 All. 5 (p.to 3.1 - metodo di riferimento)

04A11500

DECRETO 15 novembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina», riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 24 novembre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo n. 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1º luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A11499

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 novembre 2004.

Modificazioni al decreto 7 ottobre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO
DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 9 dicembre 2003, ed in particolare il progetto n. 5571 presentato dalla Shardna S.p.a., per il quale il suddetto comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, con il quale il progetto n. 5571 presentato dalla Shardna S.p.a., è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che all'art. 1 del citato decreto dirigenziale, nella scheda allegata (allegato 1), relativamente al progetto n. 5571 presentato dalla Shardna S.p.a., nel calcolo dell'intervento non è stato considerato, ai fini delle agevolazioni, l'Istituto di genetica delle popolazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, quale enti pubblici di ricerca e/o università e quindi beneficiario del solo contributo nella spesa;

Visto il decreto dirigenziale n. 1243 del 7 ottobre 2004, con il quale si è provveduto a modificare il decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004;

Considerato che nel decreto dirigenziale n. 1243 del 7 ottobre 2004, per mero errore materiale, è stato indicato, quale cointestatario del progetto, l'Istituto di neu-

robiologia molecolare C.N.R. anziché l'Istituto di genetica delle popolazioni del Consiglio nazionale delle ricerche;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1243 del 7 ottobre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni relative al progetto n. 5571 presentato dalla Shardna S.p.a. e dall'Istituto di genetica delle popolazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 795 del 21 giugno 2004, e quelle contenute nel decreto dirigenziale n. 1243 del 7 ottobre 2004, sono sostituite dalle seguenti.

5571 Shardna S.p.a. - Cagliari. Istituto di genetica delle popolazioni del Consiglio nazionale delle ricerche - Alghero. Identificazione di fattori genetici associati a malattie multifattoriali comuni tramite un originale approccio allo studio di isolati generici. Rispetto a quanto decretato in data: 21 giugno 2004 e 7 ottobre 2004.

Restano ferme tutte le altre disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

04A11464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE MOLISE

DELIBERAZIONE 26 novembre 2004.

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Fissazione dell'aliquota nella misura percentuale dell'1,2%, a decorrere dal 1° gennaio 2005. (Deliberazione n. 1490).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 50 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre l997 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto: «Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche», il quale stabilisce che:

1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

2. L'addizionale regionale è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta.

3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata allo 0,9 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte, le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973.

5. L'addizionale regionale è versata, in unica soluzione con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi alla regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria.

7. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi versamenti, nonché norme di unifi-

cazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente: «*d*-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche».

8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su tutto il territorio nazionale;

Rilevato, dal dettato normativo, che ciascuna regione, con proprio provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento;

Richiamato, integralmente, il contenuto del capitolo V («La Manovra Finanziaria») del Documento di programmazione economica e finanziaria per l'anno 2005, approvato da questo organo con atto deliberativo n. 1400 del 25 ottobre 2004, dal quale si evince che una delle manovre fiscali da attuare per l'anno 2005 è quella «... di intervenire in maniera ancora più graduale e sostenibile fermando l'addizionale post-incremento all'1,2 per cento (per un'effettiva elevazione dello 0,3 per cento), con l'effetto che il prevedibile maggiore gettito, derivante dall'applicazione parziale dell'addizionale regionale, si attesterebbe intorno ai 13 milioni di euro»;

Su proposta dell'assessore alla programmazione, bilancio e finanze;

Delibera:

1. Di stabilire che:

a) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni è fissata nella misura percentuale dell'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2005;

b) alla suddetta addizionale, così come rideterminata, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Di disporre che il presente atto deliberativo venga integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale della regione Molise entro il 30 novembre 2004.

Campobasso, 26 novembre 2004

Il presidente: IORIO

Il segretario: DI SANDRO

04A11699

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati, a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3146
Yen giapponese	135,26
Corona danese	7,4305
Lira Sterlina	0,69985
Corona svedese	8,9270
Franco svizzero	1,5143
Corona islandese	87,06
Corona norvegese	8,1320
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5786
Corona ceca	31,021
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,10
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6824
Lira maltese	0,4324
Zloty polacco	4,2156
Leu romeno	39474
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,315
Lira turca	1877100
Dollaro australiano	1,6687
Dollaro canadese	1,5537
Dollaro di Hong Kong	10,2181
Dollaro neozelandese	1,8481
Dollaro di Singapore	2,1578
Won sudcoreano	1402,28
Rand sudafricano	7,8432

Cambi del giorno 25 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3213
Yen giapponese	135,75
Corona danese	7,4291
Lira Sterlina	0,70060
Corona svedese	8,9260
Franco svizzero	1,5113
Corona islandese	87,04
Corona norvegese	8,1195
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5791
Corona ceca	30,992
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,73
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6844
Lira maltese	0,4328
Zloty polacco	4,2174
Leu romeno	39442
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,255
Lira turca	1891000
Dollaro australiano	1,6703
Dollaro canadese	1,5572
Dollaro di Hong Kong	10,2687
Dollaro neozelandese	1,8464
Dollaro di Singapore	2,1675
Won sudcoreano	1396,88
Rand sudafricano	7,7729

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11702 - 11703

Rettifica alla circolare 4 novembre 2004, n. 8, recante: «Aggiornamento dei valori del PIL nazionale da utilizzare nel calcolo del rapporto debito/PIL, relativo ai piani finanziari, di cui al comma 3 dell'articolo 28 della legge n. 448/1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

In relazione alla circolare n. 8 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 2004, si segnala che nell'ultima riga della stessa la data 2001 va letta come 2004.

04A11614

Proroga concessione

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato comunica che, in data 20 settembre 2004, è stata prorogata la concessione relativa al concorso pronostici Enalotto per ulteriori cinque anni.

04A11626

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amprolium 25% liquido Chemifarma S.p.a.».

Estratto provvedimento n. 244 del 17 novembre 2004

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato AMPROLIUM 25% LIQUIDO CHEMIFARMA S.p.a.:

bottiglia da 100 ml: - A.I.C. n. 102526023;

bottiglia da 1 litro: - A.I.C. n. 102526047;

tanica da 5 litri: - A.I.C. n. 102526011.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., via Don Eugenio Servadei, 16, Forlì;

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: tanica da 10 litri - A.I.C. n. 102526050.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amossicillina triidrato 25% Adisseo Filozoo S.r.l.».

Estratto provvedimento n. 237 dell'8 novembre 2004

Oggetto: medicinale veterinario prefabbricato AMOSSICILLINA TRIIDRATO 25% ADISSEO FILOZOO S.R.L.:

barattolo da 1 kg: - A.I.C. n. 102574011;

barattolo da 5 kg: - A.I.C. n. 102574023.

Richiesta di immissione in commercio di una nuova confezione.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l., viale del Commercio n. 28/30, Carpi (Modena).

È autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione: sacco in carta multistrato polietilenata da 5 kg: - A.I.C. n. 102574035.

Le confezioni del medicinale veterinario prefabbricato in oggetto devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la nuova confezione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11460

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Marbocyl 10%».

Estratto del provvedimento n. 239 del 15 novembre 2004
Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/107/01/II/02 del 5 agosto 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: MARBOCYL 10% soluzione iniettabile nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102602012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102602024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102602036;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102602048.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. - Magny-Vernois - Lure (Francia), rappresentata in Italia dalla società: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: richiesta modifica SPC - estensione indicazioni terapeutiche.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinaria indicata in oggetto, la variazione tipo II - modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto ai punti 5.2, 5.5 e 5.8 per l'inclusione tra le indicazioni terapeutiche di: «trattamento delle mastiti acute causate da ceppi di E.coli sensibili al marbofloxacin».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11461

Autorizzazione all'immissione in commercio con procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis Bovipast RSP».

Estratto del provvedimento n. 240 del 15 novembre 2004 - Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0137/001/W011 del 9 settembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia BOVILIS BOVIPAST RSP nella confezione flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 103003012.

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l. con sede legale in Milano - via W.Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Modifiche apportate: variazione tipo II: aggiunta di una indicazione d'uso nella stessa area terapeutica.

È autorizzata per il medicinale veterinario ad azione immunologia indicato in oggetto l'aggiunta di una indicazione d'uso nella stessa area terapeutica.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11462

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Cholera»

Estratto provvedimento n. 241 del 15 novembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BIO CHOLERA vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro le infezioni da Pasteurella multocida (colera) dei polli e dei tacchini.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100175013.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale sita in Milano, via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta riduzione del titolo/dose degli antigeni, aggiunta eccipiente, prolungamento validità, nuova confezione da 500 ml.

Si autorizza la riduzione del titolo/dose degli antigenti e l'aggiunta dell'eccipiente polisorbato 80 pertanto la composizione autorizzata è ora la seguente:

composizione (per dose di vaccino da 0,5 ml):

principio attivo - eccipienti e conservanti: così come indicato negli stampati illustrativi allegati al provvedimento.

Nuove confezioni: si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 100175037.

Validità: la validità della nuova confezione è ora autorizzata di ventiquattro mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

La confezione da 250 ml - A.I.C. n. 100175013 (senza polisorbato 80) su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11463

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2004, n. **29, recante disposizioni in materia di tributi regionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali e successive modificazioni, è fissata nella misura dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 29.000,00.

2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, superiore ad euro 29.000,00, l'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF è fissata per l'anno 2005 nella misura dell'1,4 per cento.

3. Per i soggetti di cui al comma 2 aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRPEF, compreso tra 29.001,00 euro e 29.147,00 euro, l'addizionale regionale IRPEF dovuta è determinata sottraendo dall'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al comma 2 l'importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza tra 29.147,00 euro ed il reddito imponibile del soggetto ai fini dell'addizionale regionale IRPEF.

4. Resta salvo quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 novembre 2002, n. 34 «Disposizioni in materia di tributi regionali».

5. Il maggior gettito derivante dalla rimodulazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF di cui al presente articolo è destinato alla copertura delle maggiori esigenze del servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Variazione dell'aliquota IRAP per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni

1. A decorrere dal 2005, è fissata al 5,25 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta nonché riordino della disciplina dei tributi locali», e successive modificazioni.

Art. 3.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. L'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta», e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile», e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2005, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997

5. L'aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.

6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 4.

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale»

1. Per l'anno 2005 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*, della medesima legge regionale.

2. Per l'anno 2005 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 «Norme in materia di cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, della medesima legge regionale, fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 5.

Disposizioni in materia di gestione dell'IRAP

1. A decorrere dal 2005 la Regione effetua le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nonché il contenzioso ed i rimborsi ad essa relativi, come disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. La Giunta regionale può stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze o con le agenzie fiscali disciplinate dal titolo V, capo II, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per l'espletamento, in tutto o in parte, delle attività di cui al comma 1.

3. Fino al momento in cui le attività di cui al comma 1 non siano esercitate direttamente dalla Regione, ovvero fino alla data di stipulazione della convenzione di cui al comma 2, le relative attività continuano ad essere svolte dall'Amministrazione finanziaria, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 3.000.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. 0023 «Spese generali di funzionamento» del bilancio pluriennale 2004-2006.

Art. 6.

Estinzione dei crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali

1. I crediti di importo non superiore ad Euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

2. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali», nonché all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario».

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

Il presidente: GALAN

04A11700

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di cinque società cooperative

Con deliberazione n. 2954 dd. 5 novembre 2004 la Giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le seguenti società cooperative:

1) «Piccola Cooperativa a r.l. DNP Trasporti e logistica» con sede in Codroipo, costituita il 17 gennaio 2002 per rogito notaio dott.ssa Lucia Stecca di Codroipo;

2) «Promo 1 soc. coop a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 17 ottobre 1997 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste;

3) «Cooperativa fra Posteggiatori triestini soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 28 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

4) «Cooperativa per la ricostruzione di Urbignacco di Buia soc. coop. a r.l.» con sede in Buia, costituita addì 11 agosto 1976 per rogito dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

5) «Cooperativa Casa Veloce Piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 27 gennaio 2000 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste.

04A11542

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Prealpi Tre soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Venzone, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2955 dd. 5 novembre 2004 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Prealpi tre soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Venzone, costituita il 21 aprile 1989, per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16.

04A11543

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401281/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77